

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI
DEL D.LGS 231/2001**

ALLEGATO C

**Reati societari
(art. 25 – *ter* D.lgs. 231/01)**

CASA DI CURA PRIVATA CITTÀ' DI BRA

Via Montenero n. 1
Bra 12042 (CN)

INDICE

C1_ Reati di cui all'art. 25 - *ter* del D.lgs. 231/01.

C2_ Aree a rischio

C3_ Principi generali di comportamento

C1_ Reati di cui all'art. 25 – ter del D.lgs. 231/01. Possibili modalità di commissione

Si riporta, qui di seguito, l'elenco dei reati richiamati dall'art. 25 - ter del D.lgs. 231/01 che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività aziendali.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)

L'articolo 2621 del codice civile è stato così sostituito dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69:

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Rispetto al testo previgente riportato in nota, va subito evidenziata l'eliminazione delle soglie quantitative e qualitative di (non) punibilità, presenti invece in talune delle ipotesi di reato di cui alla formulazione del 2002.

La nuova formulazione dell'art. 2621 c.c. – fattispecie di pericolo, con natura giuridica oggi delittuosa – mantiene la duplicità della condotta, attiva ed omissiva, e si caratterizza innanzitutto per la locuzione adoperata circa la qualificazione dell'oggetto tipico della condotta attiva nella formula consistente in *“fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero”* e per la locuzione adoperata circa la qualificazione dell'oggetto della condotta omissiva nella formula *“fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge”*.

La fattispecie in oggetto si realizza attraverso i 'veicoli': bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge. Le diverse figure soggettive (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari) ed i diversi 'veicoli' utili per la realizzazione dei reati ne influenzano le modalità comportamentali, che spaziano dal falso materiale, al falso valutativo, al falso qualitativo.

Caratterizza la fattispecie nella sua globalità valutata la necessità della concreta idoneità della condotta ad indurre in errore i (diversi) destinatari delle (diverse) comunicazioni; detta formula assumerà un ruolo importante allorché si realizzino le ipotesi omissive, aventi ad oggetto materiale fatti veri relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società. Va tenuto in opportuna considerazione il riferimento normativo al “gruppo” quale ulteriore 'istituto' considerato in punto situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

Sul piano dell'elemento soggettivo – sempre caratterizzato dal dolo specifico di ingiusto profitto e non più anche dal dolo intenzionale di inganno - merita sicuramente attenzione l'introduzione dell'avverbio 'consapevolmente', termine peraltro ancora avulso da qualsivoglia lettura giurisprudenziale, del quale non è certa la funzione e la portata. Si segnala il rilevante aumento della novella in punto entità sanzionatoria.

In relazione alla commissione del reato di cui all'art. 2621 c.c. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

L'art. 10 della Legge 27 maggio 2015 n. 69, ha poi inserito un'ipotesi attenuata della fattispecie di 'False comunicazioni sociali' di cui all'art. 2621 c.c., prevedendo:

“1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:

Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità). - Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

Con l'introduzione dell'art. 2621-bis c.c., il Legislatore ha previsto una ipotesi attenuata della fattispecie di 'False comunicazioni sociali', in presenza di fatti di lieve entità da individuarsi in ragione della “natura, delle dimensioni della società” e delle “modalità o gli effetti della condotta”.

Il comma 2 di detta disposizione prevede che la medesima sanzione attenuata debba applicarsi anche qualora si tratti di società che non superino i limiti previsti dall'art. 1 co. II del R.D. 267/1942, ai sensi del quale: *“sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire trentamila. In nessun caso sono considerate piccoli imprenditori le società commerciali”.*

Da ultimo, deve osservarsi che in tale caso, è prevista la procedibilità a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

In relazione alla commissione del reato di cui all'art. 2621 bis c.c. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.

Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)

“Gli amministratori che occultando documenti o con altri idonei artifici impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa”.

In relazione alla commissione del reato di cui all'art. 2625, co. 2, c.c. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche aggio, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

In relazione alla commissione del reato di cui all'art. 2626 c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

In relazione alla commissione del reato di cui all'art. 2627 c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 260 quote.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

In relazione alla commissione del reato di cui all'art. 2628 c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando

danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

In relazione alla commissione del reato di cui all'art. 2629 c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs n. 58 del 1998, del D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209 o del D.Lgs 21 aprile 1993 n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

Il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi con la L. n. 262/2005 è stato invece inserito nel catalogo dei reati a monte, scelta legislativa problematica, considerato che nella gran parte dei casi di operazioni poste in essere dagli amministratori in conflitto di interessi l'ente è il soggetto danneggiato, come peraltro evidenziato dalla stessa norma: diviene pertanto necessario stabilire quando l'omessa comunicazione del conflitto di interessi sia commessa nell'interesse o a vantaggio della società.

L'ipotesi di maggiore rilievo che richiede quindi una più attenta valutazione ai fini della predisposizione di adeguate misure di controllo idonee a prevenire la commissione del reato di specie – sembra essere quella in cui la condotta omissiva dell'amministratore abbia causato danni ai terzi che sono venuti in contatto ed hanno concluso con la società medesima rapporti giuridici di qualsiasi genere. In relazione a detto danno emergono infatti reali profili di criticità per la società, potendo la modalità comportamentale qualificarsi con l'interesse od il vantaggio per la società stessa. Si pensi, ad esempio, ai terzi creditori (fornitori, prestatori di garanzie, ecc.) della società i quali, in seguito alla conclusione di un affare da parte di un amministratore che abbia anche un proprio interesse coinvolto nell'operazione, abbiano visto pregiudicata la propria pretesa creditoria, oppure ai terzi che, in buona fede, abbiano fatto affidamento sulle operazioni concluse dalla società.

In relazione alla commissione del reato di cui all'art. 2629 bis c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

In relazione alla commissione del reato di cui all'art. 2632 c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

In relazione alla commissione del reato di cui all'art. 2633 c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote.

Corruzione tra privati (art. 2635, co. 3, c.c.)

L'articolo 2635 c.c. è stato così riformulato dal D.lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019 (in particolare, la legge 9 gennaio 2019 n. 3 ha abrogato il comma che prevedeva la querela quale condizione di procedibilità per cui il reato diventa procedibile d'ufficio):

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

La fattispecie che rileva, quale reato-presupposto ai fini della responsabilità di cui al Decreto, è unicamente la condotta prevista dal 3° comma dell'art. 2635 c.c., il quale stabilisce: *“Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste”*; essendo tali soggetti, sul fronte attivo del reato i cd. “corruttori” privati”.

Con riferimento alla “corruzione attiva” disciplinata dal novellato terzo comma dell'art. 2635 c.c. (il soggetto attivo dovrà comunque essere inquadrabile tra i soggetti considerati quali apicali, nell'art. 5 lett.a) del Decreto, ovvero quali sottoposti, nell'art. 5 lett. b)), oltre alla dazione ed alla promessa, sarà punita altresì l'offerta di denaro o altra utilità, eventualmente anche per interposta persona.

Con riferimento alla "corruzione passiva", i destinatari della norma non sono più soltanto quanti rivestono posizioni apicali all'interno della società (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori), ma anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive "di fatto". Si assiste dunque all'estensione del novero dei soggetti attivi, anche in considerazione dell'introduzione degli "enti privati" tra i soggetti collettivi tutelati. Alle condotte tipiche della "ricezione" e della "promessa", si aggiunge poi la "sollecitazione", tutte rilevanti anche se poste in essere "per interposta persona". Viene espunto dalla fattispecie l'inciso "cagionando nocumento alla società" con conseguente estensione dell'ambito di applicazione della fattispecie incriminatrice che pare ora incentrare il disvalore del fatto sulla violazione degli obblighi inerenti l'ufficio e degli obblighi di fedeltà da parte dell'intraneus.

In relazione alla commissione del reato di cui all'art. 2635 c.c., si applicano all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote, nonché le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, del suddetto Decreto.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

L'articolo 2635 bis c.c. è stato introdotto dal D.lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019 (in particolare, la legge 9 gennaio 2019 n. 3 ha abrogato il comma che prevedeva la querela quale condizione di procedibilità per cui il reato diventa procedibile d'ufficio):

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata".

Il reato si caratterizza per i tratti marcatamente anticipatori della soglia di rilevanza penale potendo, ad esempio, rientrare nell'ambito applicativo della fattispecie incriminatrice (che punisce, come si è visto, chi cercherà di corrompere alcuno tra le figure di cui sopra, anche senza che dazione, promessa o mera sollecitazione siano accettate), la richiesta di una promessa di denaro cui non segua accettazione. Infine, si evidenzia come le condotte descritte dall'art. 2635 bis c.c. siano passibili di diverse interpretazioni soggettive, sia da parte del soggetto passivo che della Pubblica Accusa, con conseguente rischio di incontrollata estensione della rilevanza penale.

In relazione alla commissione del reato di cui all'art. 2635 bis c.c. si applicano all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote, nonché le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, del suddetto Decreto.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

In relazione alla commissione del reato di cui all'art. 2636 c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

In relazione alla commissione del reato di cui all'art. 2638 c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 ad 800 quote.

Infine, se, in seguito alla commissione dei reati suindicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo, così come disposto dall'art. 25 – ter, co. 3, del presente Decreto.

C.2. Aree a rischio

L'attività di *risk assessment* ha consentito di individuare nell'ambito della struttura organizzativa di CCBRA, delle aree considerate a rischio, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati sopra richiamati.

Area a rischio n. 1 Gestione delle visite ispettive da parte della Pubblica Amministrazione/Autorità di Vigilanza

Si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale A (Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia)

Area a rischio n. 2 Tenuta della contabilità, formazione del bilancio e delle relazioni infra-annuali. Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni le risorse coinvolte nella presente area a rischio, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari, sono tenute al rispetto della procedura interna "Procedura per la tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio" (Prot. 10).

Inoltre, sono previsti i seguenti protocolli specifici di comportamento e di controllo, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

- nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società, osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione, secondo i criteri indicati dalla Legge e dai principi contabili adottati dalla Società;
- garantire la tempestività, l'accuratezza e il rispetto del principio di competenza nell'effettuazione delle registrazioni contabili;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento;
- assicurare la verifica e l'aggiornamento sul rispetto dei principi contabili e delle esigenze di informativa imposte dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte nel processo di chiusura contabile e di predisposizione del bilancio e delle situazioni contabili infra-annuali;
- tenere un comportamento corretto e trasparente in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle situazioni contabili infra-annuali, e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

Accesso ai sistemi contabili:

- l'abilitazione ad effettuare le registrazioni contabili e le operazioni di consolidamento è concessa in ragione delle responsabilità e delle mansioni svolte da ciascun utente, mediante la definizione di specifici profili di accesso al sistema gestionale-contabile;
- l'accesso ai sistemi è personalizzato per ogni utente con relative ID e Password;
- il sistema gestionale-contabile deve garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle utenze che effettuano le operazioni.

Tenuta della contabilità:

- la gestione e la modifica del piano dei conti sono limitate a un numero ristretto di utenti della Funzione competente, e le modifiche devono essere tracciate;

- le registrazioni contabili devono essere effettuate nel rispetto dei principi contabili adottati, a fronte di adeguata documentazione di supporto, che deve essere archiviata;
- devono essere garantite periodiche riconciliazioni dei saldi (ad es. conti correnti bancari, clienti e fornitori terzi più rilevanti), documentando le attività svolte.

Chiusura contabile e predisposizione del bilancio e delle situazioni contabili infra-annuali:

- le comunicazioni con le varie Funzioni aziendali finalizzate alla raccolta di dati e informazioni per la chiusura contabile devono avvenire in forma scritta;
- il calcolo per la definizione delle poste estimative/valutative e delle imposte deve risultare sempre tracciabile;
- le scritture di chiusura, assestamento e rettifica e le poste estimative/valutative devono essere effettuate nel rispetto dei principi contabili e devono essere sottoposte a verifica e autorizzazione da parte del responsabile prima di essere registrate;
- la bozza degli schemi di bilancio, delle note illustrative e della relazione sulla gestione devono essere verificate dal consulente esterno incaricato per la predisposizione del bilancio.

Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi:

- tutte le fatture attive devono essere emesse a fronte di prestazioni di servizi resi o a fronte di beni forniti a clienti;
- tutte le fatture devono essere adeguatamente documentate ed autorizzate secondo il vigente sistema di deleghe e procure;
- ciascun incasso deve essere abbinato ad una specifica partita, e deve trovare adeguata giustificazione;
- ai fini del recupero del credito, è sempre identificato un referente aziendale dotato delle deleghe/poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- siano stabilite le modalità (ad es. sollecito verbale, sollecito scritto) attraverso le quali attuare la procedura di recupero del credito;
- è effettuata l'identificazione dei soggetti autorizzati a concordare un eventuale piano di rientro;
- è garantita la tracciabilità delle richieste di informazioni ricevute nel corso del contenzioso e delle persone coinvolte, nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione consegnata nel corso del contenzioso;
- sono archiviati, mediante supporti cartacei o elettronici, tutti i documenti relativi al procedimento di recupero del credito;
- si rinvia, altresì, alle procedure "Procedura ciclo fatturazione attiva" (Prot. 09) e "Procedura amministrativa fatturazione attiva" (Prot. 11).

Le procedure interne "Procedura per la tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio" (Prot. 10), "Procedura ciclo fatturazione attiva" (Prot. 09) e "Procedura amministrativa fatturazione attiva" (Prot. 11) sono consultabili nelle apposite cartelle di rete dell'ufficio contabilità e amministrazione.

Area a rischio n. 3 Gestione tecnica ed amministrativa degli acquisti di beni, servizi e lavori. Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale A (Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia)

Area a rischio n. 4 Gestione dei rapporti con i soci, collegio sindacale e società di revisione. Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni le risorse coinvolte nella presente area a rischio sono tenute al rispetto dei seguenti protocolli specifici di comportamento e di controllo:

- il responsabile della direzione competente gestisce i rapporti con i Sindaci e con la Società di Revisione (se nominata);
- le comunicazioni rilevanti nei confronti di Sindaci e Revisori avvengono in via formale (tramite e-mail);
- il responsabile della direzione competente verifica, prima della consegna alla Società di Revisione, la documentazione di maggior rilevanza prodotta dal personale della direzione;
- eventuali verbali delle riunioni con la Società di Revisione e/o con il Collegio Sindacale sono sottoscritti a cura dei soggetti dotati degli idonei poteri;
- venga comunicato all'Organismo di Vigilanza qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio;
- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge.
- Tutte le verifiche svolte dai Sindaci sono formalizzate nel verbale del Collegio Sindacale e le evidenze ufficiali sono protocollate ed archiviate a cura della funzione competente.

Area a rischio n. 5 Gestione di operazioni sul capitale sociale e operazioni straordinarie. Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni le risorse coinvolte nella presente area a rischio sono tenute al rispetto dei seguenti protocolli specifici di comportamento e di controllo:

- le deliberazioni sulla destinazione di utili o riserve, nonché tutte le attività poste in essere nell'ambito di operazioni straordinarie sulle partecipazioni o sul capitale, devono rispettare lo Statuto e la normativa di riferimento;
- devono essere seguite le procedure autorizzative per l'assunzione di partecipazioni in altre società, consorzi e/o imprese, nonché per la valutazione, autorizzazione e gestione delle operazioni sul capitale (aumenti o riduzione del capitale sociale, fusioni, scissioni);
- la decisione di effettuare un'operazione straordinaria deve essere condivisa dal soggetto delegato dal Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea, in funzione della rilevanza della stessa (soglie definite dagli organi competenti/statuto) e dei limiti di legge;
- la gestione di operazioni straordinarie quali fusioni, acquisizione di partecipazioni rilevanti, cessione di partecipazioni in società controllate o scissioni, deve prevedere il coinvolgimento, per le parti di competenza, delle diverse Direzioni/Funzioni aziendali competenti ed, eventualmente, di consulenti esterni per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) analisi preliminare/*due diligence* di dati economici, finanziari e patrimoniali della/delle società interessate dall'operazione, nonché analisi di carattere legale/societaria;

b) predisposizione della documentazione contrattuale;

c) predisposizione di documentazione, bilanci e relazioni in merito alle operazioni straordinarie definite;

In particolare devono essere verificate:

- la fattibilità finanziaria dell'operazione straordinaria, il rispetto della normativa vigente;
- le verifiche svolte dalle funzioni competenti devono risultare documentate e tracciate;
- la documentazione contrattuale relativa alle operazioni straordinarie (acquisizioni, conferimenti, fusioni, scissioni, ecc.) deve essere rivista e approvata, in base alle competenze, dagli organi delegati prima di portarla in approvazione agli organi preposti;
- le operazioni straordinarie sono approvate dal competente organo delegato, dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Assemblea dei Soci; qualora la competenza sia del Consiglio di Amministrazione, sarà il competente organo delegato a sottoporre al Consiglio l'operazione per l'approvazione;
- lo stesso CdA può inoltre demandare all'organo delegato, con specifica delibera comprensiva di apposita delega e nei limiti di legge e Statuto, il compimento dei successivi atti necessari alla conclusione dell'operazione;
- la documentazione fornita agli organi di volta in volta responsabili dell'approvazione deve essere adeguatamente conservata agli atti e il suo contenuto deve essere chiaro, veritiero ed esaustivo;
- la documentazione rilevante, copia delle convocazioni degli organi deputati all'approvazione dell'operazione, le relative delibere e i verbali devono essere archiviati e conservati presso la funzione competente;
- le operazioni straordinarie relative a società partecipate devono essere approvate anche dal Consiglio di Amministrazione ed eventualmente dall'Assemblea dei soci, in base alle competenze, della società interessata;
- le registrazioni contabili relative a operazioni a carattere straordinario (come per esempio fusioni, scissioni, aumenti di capitale e destinazioni di utili o riserve) possono essere effettuate solo successivamente alla delibera favorevole da parte degli organi preposti e in coerenza con i termini di efficacia dell'operazione stessa.

Area a rischio n. 6 Gestione dei rapporti commerciali con soggetti privati. Protocolli specifici di comportamento e di controllo.

Nell'ambito di tale processo, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati a gestire le differenti fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate. In particolare:

- la fase di *individuazione e valutazione delle opportunità* presuppone che esponenti della Società intrattengano rapporti con esponenti dei potenziali clienti. La gestione di tali rapporti è improntata a criteri di correttezza e trasparenza;
- la fase di *formulazione dell'offerta tecnica ed economica* prevede l'espletamento di una serie di attività finalizzate alla definizione delle parti tecniche ed economiche del documento di offerta e dei suoi allegati. Tale fase presuppone il coinvolgimento delle strutture aziendali competenti. Obiettivo del processo, del sistema dei controlli e delle

autorizzazioni in essere è la formazione di un'offerta che segua criteri definiti in modo trasparente, oggettivo e condiviso, con particolare riferimento a quelle che costituiscono eccezione ai criteri di cui sopra. Nell'offerta, i contenuti delle prestazioni devono essere esposti con chiarezza. L'approvazione del documento di offerta e dei relativi allegati è effettuata secondo il sistema di deleghe e procure;

- l'*eventuale negoziazione*, può, in alcuni casi, vedere gli incaricati al presidio di tale fase intrattenere rapporti con i soggetti appartenenti alla struttura dei potenziali clienti, previa apposita procura speciale. La gestione di tali rapporti è improntata a criteri di correttezza, trasparenza.

Area a rischio n. 7 Gestione dei rimborsi spesa, anticipi, spese di rappresentanza

Si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale A (Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia)

Area a rischio n. 8 Selezione, assunzione e gestione del personale

Si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale A (Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia)

Area a rischio n. 9 Gestione di sponsorizzazioni, eventi, omaggi e liberalità

Si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale A (Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia)

Area a rischio n. 10 Accordi, convenzioni, joint venture e partnership con terze parti

Si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale A (Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia)

Area a rischio n. 11 Selezione e gestione delle consulenze

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni le risorse coinvolte nella presente area a rischio, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari, sono tenute al rispetto della procedura interna "Procedura per il conferimento di consulenze ed incarichi di collaborazione" (Prot. 01). Inoltre le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di comportamento e di controllo:

- l'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società, che devono prevedere i criteri per la definizione ed allocazione del budget e per la scelta della tipologia di prestazione più idonea nel rispetto dei requisiti di professionalità e competenza dei soggetti cui conferire gli incarichi di consulenza;
- evitare per quanto possibile che vi sia identità soggettiva tra chi richiede l'affidamento degli incarichi e chi li autorizza;
- l'incarico a consulenti esterni è conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito, se possibile riferito a tariffe professionali o parametri oggettivi e del contenuto della prestazione che dovrà essere il più possibile dettagliato;
- al termine dell'incarico è richiesto di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;

- al fine di autorizzare il pagamento della prestazione, la funzione richiedente certifica l'avvenuta prestazione a regola d'arte prima del pagamento stesso;
- non sono corrisposti compensi a consulenti/fornitori esterni in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata o in contanti;
- i contratti con i consulenti prevedono apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi del Codice Etico e del Modello.

La procedura interna "Procedura per il conferimento di consulenze ed incarichi di collaborazione" (Prot. 01) è consultabile nell'apposita cartella di rete dell'ufficio contabilità e amministrazione.

Area a rischio n. 12 Gestione dei beni strumentali/utilità aziendali

Si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale A (Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia)

Area a rischio n. 13 Gestione delle risorse finanziarie (ivi compresa fatturazione attiva e passiva)

Fatto salvo quanto indicato nel paragrafo della Parte Speciale A ("Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia"), si ribadisce quanto segue:

- tutti i pagamenti devono essere adeguatamente documentati ed autorizzati secondo il vigente sistema di deleghe e procure. I livelli autorizzativi previsti per l'autorizzazione dei pagamenti a fornitori, ai dipendenti ed ai terzi in genere devono risultare chiaramente definiti e tracciabili;
- in caso di pagamento su conti esteri, devono essere previsti controlli finalizzati a verificare che:
 - non siano effettuati pagamenti su conti c.d. "cifrati";
 - il conto corrente indicato dal fornitore non risieda presso uno Stato considerato "a rischio".
- Nel caso in cui il fornitore faccia richiesta di essere pagato su un conto corrente di uno Stato "a rischio", l'Ente aziendale preposto al pagamento ne tiene traccia;
- i flussi finanziari in entrata ed in uscita devono essere adeguatamente giustificati, abbinati ad una specifica partita ed effettuati privilegiando gli strumenti bancari, nonché tracciabili a posteriori.

Area a rischio n. 14 Gestione degli aspetti fiscali, tributari e contributivi

Si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale A (Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia)

Area a rischio n. 15 Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi societari

Nelle attività di gestione degli adempimenti societari e di segreteria societaria (calendarizzazione degli eventi societari, convocazioni, predisposizione documenti per il Consiglio di Amministrazione, predisposizione documenti per l'Assemblea, verbalizzazione,

archiviazione della documentazione, tenuta dei libri verbali), le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti Protocolli specifici di comportamento e di controllo:

- le sedute del Consiglio di Amministrazione e le Assemblee devono essere convocate con le modalità e entro i termini di legge, della normativa e della regolamentazione interna in materia;
- le attività di segreteria societaria finalizzate allo svolgimento delle sedute del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea devono garantire la predisposizione e la messa a disposizione della documentazione a supporto della discussione in tempi utili per poter garantire la corretta e puntuale informativa dei componenti dei citati Organi e dei Soci e per consentire agli stessi la preventiva analisi, la successiva discussione in sede collegiale e l'assunzione di decisioni in modo informato e consapevole;
- le convocazioni con l'ordine del giorno, la documentazione propedeutica alla trattazione (della quale deve restare traccia, anche solo informatica, della provenienza dal competente Organo/Organismo/Direzione ed acquisita agli atti delle sedute dei suddetti Organi) e le copie dei verbali e delle delibere, devono essere archiviati e conservati, in base alle rispettive competenze, presso la funzione competente anche solo con mezzi informatici;
- il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale nominano un segretario che cura la verbalizzazione delle rispettive riunioni; i verbali sono riportati in originale nei relativi libri e firmati dai presidenti e dai segretari; le Assemblee sono di regola verbalizzate per atto pubblico da notai ed i relativi verbali sono trascritti nel libro delle Assemblee; i libri sono tenuti presso la funzione competente;
- i membri del Consiglio di Amministrazione devono comunicare tempestivamente al Consiglio stesso ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- il consigliere delegato che sia portatore di un interesse in una determinata operazione della società, ai sensi dell'art.2391 c.c., deve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell'intero consiglio;
- in entrambi i casi di cui ai due punti precedenti, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione.

Area a rischio n. 16 Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali

Si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale A (Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia)

Area a rischio n. 17 Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni, servizi e lavori

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni le risorse coinvolte nella presente area a rischio, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari, sono tenute al rispetto delle procedure interne "Procedura Acquisti" (Prot. 04) e "Procedura per la gestione del rischio fiscale/gestione acquisti di beni e servizi" (Prot. 12). Inoltre, le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di comportamento e di controllo:

Richiesta di acquisto (RdA)

- Sono definiti specifici livelli autorizzativi per l'approvazione delle RdA da sottoporre alla direzione competente. L'approvazione della RdA deve risultare sempre tracciabile;

- è consentita l'indicazione in RdA del fornitore suggerito o "obbligato", qualora la direzione tecnica competente voglia ricorrere all'affidamento ad un fornitore di sua scelta (fornitore unico) dovrà darne indicazione nella RdA o nei documenti allegati, indicando le motivazioni di tale scelta e se il prezzo è stato o meno già trattato dalla direzione stessa.

Selezione del fornitore

- Tutti gli affidamenti di beni, servizi e lavori devono essere effettuati con il coinvolgimento della direzione competente, responsabile della selezione del fornitore. Eventuali eccezioni devono essere regolamentate nell'ambito delle procedure interne nel rispetto dei principi espressi nel presente protocollo;
- La direzione competente seleziona i fornitori mediante confronto concorrenziale di almeno 2 preventivi;
- gli affidamenti non preceduti dal confronto concorrenziale devono quindi rappresentare un'eccezione nel rispetto di quanto prevista alla voce precedente;
- gli eventuali affidamenti diretti – in caso di superamento della soglia di 2.500 euro -, in assenza di confronto concorrenziale, sono motivati dal responsabile della direzione competente, in fase di emissione della Richiesta di Acquisto, esprimendo eventuale valutazione sulla congruità del corrispettivo.

Qualificazione dei fornitori:

- La direzione competente verifica l'attendibilità professionale dei nuovi fornitori; in caso di esito positivo dei controlli, il fornitore è inserito nella lista dei fornitori qualificati;
- La Società richiede i certificati e la documentazione di legge per verificare il possesso dei requisiti generali e speciali necessari allo svolgimento dei lavori, servizi o forniture.

Emissione dell'ordine e/o stipula del contratto:

- tutti gli ordini di acquisto / contratti sono firmati in base al sistema interno delle deleghe e procure;
- la direzione competente verifica il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
- tutti gli ordini di acquisto o i contratti prevedono apposita clausola che impegna la controparte al rispetto dei principi comportamentali definiti nel Codice Etico e prevede le condizioni di risoluzione riferibili alla normativa ex D. Lgs. 231/2001.

Archiviazione:

- deve essere assicurata l'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui la Società conclude contratti di acquisto;
- l'archiviazione della documentazione relativa a RdA, RdO, comparazione delle offerte, ordini/contratti di acquisto è effettuata presso la direzione competente. La documentazione relativa ai benestare di pagamento è archiviata presso la direzione competente.

Le procedure interne "Procedura Acquisti" (Prot. 04) e "Procedura per la gestione del rischio fiscale/gestione acquisti di beni e servizi" (Prot. 12) sono consultabili nelle apposite cartelle di rete dell'ufficio contabilità e al seguente link:

[Manuale della qualità | Documentazione online | Casa di cura Città di Bra](#)

C.3. I principi generali di comportamento

Con riferimento ai reati menzionati al paragrafo C.1, coerentemente con i principi del Codice Etico, è espressamente vietato:

- adottare comportamenti che costituiscano un reato compreso fra quelli considerati dal Decreto o che possano diventarlo;
- rappresentare in contabilità - o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- registrare in contabilità operazioni a valori non corretti rispetto alla documentazione di riferimento, oppure a fronte di transazioni inesistenti in tutto o in parte, o senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta in primis una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata;
- omettere dati ed informazioni previsti dalla normativa vigente o dalle procedure interne sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale previsti dalla legge;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ripartire riserve nei casi in cui ciò non è consentito dalla legge;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti ed informazioni da questi richiesti, ovvero fornendo documenti ed informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del collegio sindacale o della società di revisione se nominata;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
- effettuare operazioni straordinarie in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- compiere operazioni fraudolente e diffondere notizie non veritiere al fine di alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari non quotati;

- effettuare assunzioni di personale basate su criteri non meritocratici, favorendo soggetti “vicini” o “graditi” a terze parti;
- assumere personale senza aver adottato un iter di selezione trasparente e criteri meritocratici nella valutazione dei candidati;
- selezionare personale, ovvero favorire l'avanzamento interno di carriera o il riconoscimento di premi per il raggiungimento di obiettivi, a beneficio di taluni dipendenti, non ispirandosi a criteri strettamente meritocratici o in base a criteri di valutazione non oggettivi;
- promettere denaro, omaggi o offerte di altre utilità o vantaggi di qualsiasi natura, alla controparte coinvolta nel processo di acquisto di beni, servizi e lavori della Società per un vantaggio della Stessa e a nocumento alla controparte medesima;
- utilizzare le disponibilità finanziarie per commettere il reato di corruzione;
- riconoscere rimborsi spese in favore di dipendenti, collaboratori o terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto o in assenza di idonea documentazione giustificativa al fine di creare le disponibilità finanziarie con le quali commettere il reato di corruzione;
- attribuire utilità aziendali a soggetti terzi per ottenere in cambio comportamenti illeciti favorevoli per la Società a nocumento della società cui appartengono i soggetti terzi;
- erogare forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, abbiano invece la finalità di corrompere soggetti terzi;
- intrattenere rapporti e inviare alla controparte informazioni che non siano sempre all'insegna della trasparenza, veritiere, documentate e verificabili;
- promettere o versare indebitamente somme o beni in natura a qualsiasi soggetto per promuovere o favorire gli interessi della Società;
- instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno o più reati;
- offrire, promettere ed effettuare elargizioni in denaro;
- per la contabilizzazione delle fatture passive: è necessario prevenire il rischio che questa attività possa essere finalizzata alla costituzione di risorse finanziarie occulte che possano essere impiegate per illecite dazioni.